

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina..... Membro designato dal Conciliatore Bancario
- Avv. Roberto Manzione..... Membro designato dal C.N.C.U. (estensore)

nella seduta del 4 maggio 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente, insieme al coniuge, con note del 18 settembre e 22 dicembre 2009, chiedeva "*chiarimenti*" in merito alla "*contabilità di un c/c*" cointestato. Gli interessati, in particolare, sostenevano di aver appreso dell'esistenza del rapporto bancario solo in occasione del diniego di un prestito, motivato con la segnalazione dei propri nominativi in CRIF per un fido connesso al predetto conto corrente.

In sede di riscontro, l'intermediario chiariva che il conto corrente era stato "*regolarmente acceso*" nel 1987 e che, altrettanto "*regolarmente*", si era sempre provveduto all'invio degli estratti conto presso il domicilio "*all'epoca fornito dai clienti*".

In sede di ricorso, pervenuto in data 10/2/2010, gli esponenti precisavano di aver chiesto alla Banca, "*senza esito...i chiarimenti e la cancellazione CRIF in relazione ad un rapporto di c/c*", ribadendo "*di non ricevere da anni alcuna comunicazione ovvero estratti conto relativi all'ipotetico c.c.*".

I ricorrenti, pertanto, contestando l'esistenza del conto, definivano "*dovuta*" la cancellazione da parte della Banca della segnalazione dei propri nominativi presso la CRIF.

In sede di controdeduzioni, la resistente esibiva copia del contratto di conto corrente sottoscritto dai ricorrenti il 7.1.1987, dal quale si riscontrava, indicato "*di proprio pugno*", l'indirizzo al quale, in mancanza di diverse disposizioni scritte, dovevano essere spedite le comunicazioni di trasparenza.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

L'istituto di credito trasmetteva, inoltre, la documentazione contabile relativa al conto corrente, che ne evidenziava il sostanziale "immobilizzo". Alla data del 31.10.2003 il conto corrente registrava un saldo debitore di € 770,19 "*derivante da precedente utilizzo di affidamento la sussistenza del quale era altresì richiamata dai Documenti di sintesi periodicamente inviati*". Con il trascorrere degli anni, l'ulteriore addebito "*di interessi e spese di tenuta conto*", aveva determinato un saldo negativo del conto pari ad euro 3.147,23.

DIRITTO

Occorre, a parere del Collegio, valutare preliminarmente la ricevibilità del ricorso, considerando che l'oggetto delle lamentele portate all'attenzione dell'ABF non corrisponde fedelmente a quanto esposto nei preventivi reclami.

Sul punto, reinterpretando correttamente tutti gli atti, è possibile sostenere che il *petitum* - formulato in sede di ricorso - coincide astrattamente con l'oggetto dei reclami giacché il disconoscimento del rapporto sottostante (esistenza del conto corrente) implica la contestazione della segnalazione alla CRIF ad esso relativa.

Superata tale problematica, occorre affrontare un'altra questione.

I ricorrenti insistono per la cancellazione dei propri nominativi dalla CRIF in quanto negano l'esistenza della fonte della segnalazione, ossia del contratto di "*fido di conto*" che, prodotto in copia dal resistente, risulta stipulato il 7.1.1987.

Il Collegio, pur consapevole che "*non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2007*", ritiene di poter valutare nel merito la domanda giacché è l'attualità della presenza nella CRIF che viene contestata, tant'è che all'intermediario viene chiesta la cancellazione.

Valutando, infine, il merito della vicenda, occorre considerare che il rapporto di conto corrente "con affidamento" – sulla scorta della documentazione prodotta - appare un elemento incontestabile, dal quale deriva poi la segnalazione automatica alla CRIF.

Pur comprendendo il Collegio che il mutamento di domicilio ha di fatto impedito ai ricorrenti di avere puntuale cognizione della evoluzione del fido, occorre valutare che l'art 2 dell'originario contratto di conto corrente sottoscritto prevedeva espressamente che "*L'invio di lettere o di estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca saranno fatti al correntista, con pieno effetto, all'indirizzo indicato all'atto dell'apertura di conto oppure fatto conoscere successivamente per iscritto*". C'era un onere contrattualmente previsto che è stato palesemente disatteso. Sul punto, nessuna censura può conseguentemente essere mossa all'intermediario.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI